

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

PREMIÈRE PARTIE

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 26 della Legge 1° marzo 1953, n. 87.

N. 121 Reg. Ordinanze 2001.

Ordinanza emessa il 12 dicembre 2000 dal Tribunale di Aosta nel procedimento civile vertente tra ROLLAND Arduino e VUILLERMIN Ivan e altri.

TRIBUNALE DI AOSTA

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:

Dr. Carlomaria GARBELLOTO – Presidente

Dr. Giuseppe COLAZINGARI – Giudice relatore

Dr. Fabrizio GANDINI – Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 758 Ruolo Generale dell'anno 2000 promossa da ROLLAND Arduino in punto

Ricorso in materia di elettorato passivo.

Rilevato che

Con ricorso depositato in data 22 giugno 2000 ROLLAND Arduino ha chiesto, tra l'altro, che venisse dichiarata l'ineleggibilità di Ivan VUILLERMIN alla carica di vice sindaco del Comune di CHALLAND-SAINT-VICTOR ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera d) della Legge Regionale Valle d'Aosta n. 4 del 9 febbraio 1995, in quanto discendente di amministratore unico di società che ha assunto la qualità di appaltatrice di lavori per il Comune medesimo.

La norma in esame (la quale contempla le «cause di ineleggibilità alla carica di sindaco e di vice sindaco») prevede che non possa essere eletto alle cariche in questione «chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore». L'art. 16 lettera b) della stessa Legge Regionale (con rubrica «incompatibilità») prevede invece che non possa ricoprire la carica di sindaco, vice sindaco, consigliere comunale o circoscrizionale anche colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune.

Ritenuto che

L'articolo 9 lettera d) sopra citato (il quale riproduce la previsione già contenuta nell'articolo 6 del d.P.R. n. 570 del 1960) prevede indubbiamente, per come è reso evidente dalla stessa rubrica e dal tenore letterale della norma («Non può essere eletto sindaco o vice sindaco»), una causa di ineleggibilità alla carica di vice sindaco (il quale viene eletto a suffragio universale e diretto) collegata, tra l'altro, alla circostanza di essere prossimo congiunto di soggetto che abbia parte in appalti del comune;

Per la medesima legge, tuttavia, costituisce causa di incompatibilità alla stessa carica di vice sindaco l'aver parte, in proprio, in appalti nell'interesse del Comune, situazione che appare più grave di quella sopra menzionata.

Sotto tale profilo l'articolo 9 lettera d) della Legge Regionale, nel prevedere come causa di ineleggibilità di un soggetto un

impedimento oggettivamente meno grave di quello che, per lo stesso soggetto, comporta l'esistenza di una causa di semplice incompatibilità, pare non rispondere al principio di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione e, al tempo stesso, risulta ledere irragionevolmente il diritto all'accesso alle cariche pubbliche garantito dall'articolo 51 della Costituzione, diritto al quale viene apportata una limitazione non necessaria né ragionevolmente proporzionata.

Risulta quindi non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma in esame per violazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione.

Tale convincimento trova del resto conforto nella recente sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 6 del d.P.R. n. 570 del 1960, pronunciando in fattispecie analoga a quella posta all'esame di questo tribunale.

Ritenuto che

La questione è senz'altro rilevante, essendo questo giudice chiamato a pronunciarsi proprio sulla pretesa ineleggibilità alla carica di vice sindaco in applicazione dell'articolo 9 comma 1 lettera d) della legge regionale Valle d'Aosta n. 4 del 1995.

P.Q.M.

Visti gli artt. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87,

ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 9 comma 1 lettera D della legge regionale Valle d'Aosta n. 4/1995 per violazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione

ordina

la remissione degli atti alla Corte Costituzionale

dispone

la sospensione del presente giudizio sino alla decisione della predetta Corte;

manda

alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, al Pubblico Ministero in sede, al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta;

dispone

altresì che la presente ordinanza sia comunicata al Presidente del Consiglio Regionale Valle d'Aosta e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Così deciso in Aosta il 12 dicembre 2000.

Il Presidente
GARBELLOTTI

Il Giudice est.
COLAZINGARI